

**Ordinanza
concernente i provvedimenti dell'Ufficio federale della
sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome
respiratoria acuta grave (SARS)
(Ordinanza SARS)**

del 1° aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 10 della legge del 18 dicembre 1970¹ sulle epidemie,
ordina:

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza intende rendere possibile l'adozione di provvedimenti immediati per ridurre il rischio di trasmissione della SARS.

Art. 2 Provvedimenti

Per ridurre il rischio di trasmissione della SARS, l'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato ad adottare i provvedimenti immediati necessari e ad emanare le relative decisioni. Può segnatamente proibire alle persone entrate in Svizzera dopo il 1° marzo 2003 e provenienti da regioni contaminate l'esercizio di un'attività professionale che le pone in contatto con numerose persone.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003 e ha effetto fino al 30 giugno 2003.

1° aprile 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 818.101.22

¹ RS 818.101